

Serie Ordinaria n. 31 - Giovedì 30 luglio 2020

D.g.r. 20 luglio 2020 - n. XI/3398
Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio [notificata con il numero c (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Decisione 955/2014/UE, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento 1357/2014/UE, che sostituisce l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;
- il Regolamento 1342/2014/UE recante modifica del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V;
- il Regolamento 997/2017/UE del Consiglio che modifica l'allegato III della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Eco tossico»;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) con particolare riferimento al Capo I «Disposizioni comuni» ed al Capo II «Disposizioni per le attività elencate nell'allegato I», inerente alla disciplina delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
- il d.m. 392/96 Regolamento recante norme tecniche relative all'eliminazione degli oli usati per le parti vigenti;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio approvato il 18 dicembre 2006, denominato regolamento «REACH» («Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals»);
- il Regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging), ufficialmente regolamento (CE) n. 1272/2008;
- il Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento e del Consiglio Europeo, «Regolamento relativo agli inquinanti organici persistenti - Rifusione - Abrogazione Regolamento 850/2014/CE»;
- il Regolamento 333/2011/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento 715/2013/UE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il d.lgs. 209/03 «Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 81/2008 «Tutela della salute negli ambienti di lavoro»;
- la d.g.r. IX/3018 del 15 febbraio 2012 «Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno»;
- il d.lgs. 49/2014 «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)»;
- il decreto legislativo 29 aprile 2010, n.75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;

Considerata inoltre la seguente norma tecnica:

- Delibera del consiglio SNPA DEL 6 febbraio 2020 doc n. 62 «Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 ter del d.lgs. 152/2006»;

Considerato che l'articolo 29-octies del d.lgs. 152/06, relativamente ai riesami delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (nel seguito AIA), stabilisce ai commi 4 e 6, rispettivamente che:

- c.4) il riesame è disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando:
 - a) a giudizio dell'autorità competente [...] l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
 - b) le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni;
 - c) a giudizio di una amministrazione competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante, la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività richiede l'impiego di altre tecniche;
 - d) sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;
 - e) una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai «livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili»;
- (c.6.) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che:
 - a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del decreto medesimo, in particolare se applicabile, dell'art. 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis;
 - b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione;

Ricordato che:

- le Province lombarde e la Città Metropolitana di Milano, secondo quanto stabilito dall'art. 8, comma 2 della l.r. 11 dicembre 2006, n. 24, recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», così come modificato dall'art. 9 della l.r. 5 agosto 2014, n. 24 - a partire dal 1 gennaio 2008 - sono l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), con esclusione delle autorizzazioni di competenza regionale ai sensi dell'art. 8, comma 2 ter, della l.r. 24/2006 e dell'art. 17, comma 1, della l.r. 26/2003;
- la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 8, comma 2, della l.r. 24/2006, fornisce indicazioni per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Considerato che, a seguito della pubblicazione della Decisione di esecuzione della Commissione del 17 agosto 2018, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Best Available Techniques - BAT) per il trattamento dei rifiuti ai sensi della direttiva 2010/75/UE, si renderà necessario da parte delle Autorità competenti (Regione Lombardia, Province, Città Metropolitana di Milano) il riesame delle autorizzazioni delle installazioni del settore trattamento rifiuti contenute nella sopra citata Decisione rientranti nel campo di applicazione del suddetto documento;

Dato atto che al fine di valutare le problematiche tecniche ed amministrative inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT medesime e il coordinamento dei connessi procedimenti amministrativi di riesame delle A.I.A., Regione Lombardia ha avviato il confronto con le Autorità Competenti, Arpa Lombardia, i Gestori che hanno collaborato in fase ascendente alle BAT e le Associazioni di categoria interessate avviando dei Tavoli di lavoro per filiera di trattamento;

Ravvisata, nell'ambito dei lavori di tali Tavoli, la necessità di fornire indicazioni per supportare le Autorità Competenti ed i Gestori nelle valutazioni inerenti all'applicazione delle conclusioni sulle BAT;

Ritenuto opportuno che vengano forniti, a supporto delle autorità competenti e dei gestori delle installazioni A.I.A., elementi di valutazione standard comuni a tutti gli impianti e specifici in funzione della tipologia di impianto valutata;

Preso atto che, al fine di fornire tali indicazioni, nell'ambito del Tavolo di lavoro plenario è stato elaborato e condiviso il documento «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti», che definisce modalità e contenuti relativamente all'applicazione delle conclusioni sulle BAT sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico del settore e ai connessi procedimenti di riesame delle A.I.A.,

Preso atto, altresì, che i Tavoli di lavoro hanno elaborato dei «Protocolli di accettazione e gestione rifiuti» tipo, che serviranno per l'implementazione dei protocolli specifici delle singole installazioni e i relativi allegati tecnici per le categorie: compost e trattamenti biologici, solventi, frantumatori metalli, trattamento RAEE, rifiuti liquidi;

Considerato che tali documenti saranno messi a disposizione sui siti di Regione Lombardia e ARPA Lombardia;

Ritenuti condivisibili i contenuti del documento «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 sulle conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento rifiuti» predisposto dal tavolo tecnico di cui sopra, nonché dei documenti prodotti nell'ambito dei singoli sottogruppi;

Ritenuto di approvare tali documenti, quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di fornire ulteriori criteri necessari alle Province e alla Città Metropolitana di Milano per l'ottimale esercizio delle funzioni trasferite e contestualmente per assicurare il massimo livello di omogeneità e di coordinamento nella concreta gestione dei processi autorizzativi in materia di A.I.A.;

Dato atto che il presente provvedimento concorre al conseguimento dei Risultati attesi del Programma Regionale di Sviluppo, ter 09.02 obiettivo 195 «Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi» azione 195.2 «atti di indirizzo per l'applicazione a livello regionale delle Decisioni Comunitarie sulle Best Available Techniques reference documents (brefs) nei diversi settori produttivi»;

Vista la l.r. n. 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» ed i provvedimenti della XI legislatura;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 4 della l.r. 17/2014;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i seguenti allegati:

- A. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative a tutti i trattamenti rifiuti», comprensivo dei sub-allegati A1, A2, A3, A4, A5;
- B. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al trattamento dei rifiuti liquidi», comprensivo dei sub-allegati B1, B1.1P, B1P, B2P;
- C. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative al compostaggio»;
- D. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai frantumatori di metalli e trattamento RAEE»;
- E. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative ai solventi»;
- F. «Indicazioni regionali inerenti all'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 per le BAT relative agli oli usati»;
- Protocollo di accettazione e gestione dei flussi di rifiuti liquidi industriali in un impianto di trattamento chimico-fisico

e/o biologico;

- Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di compostaggio inclusi gli impianti integrati di digestione anaerobica e compostaggio;
- Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento meccanico nei frantumatori di rifiuti metallici;
- Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento RAEE;
- Protocollo di accettazione e gestione dei rifiuti in impianti di trattamento di solventi;

2. di stabilire che eventuali modifiche e/o adeguamenti agli allegati, che si rendessero necessari unicamente per quanto concerne aspetti tecnici e/o di evoluzione tecnologica, saranno emessi attraverso decreti a firma del dirigente competente;

3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, esclusi gli allegati, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché integralmente sui siti istituzionali di Regione Lombardia e di Arpa Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini